

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 858/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna lattiera 1984/1985, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano 17
- ★ Regolamento (CEE) n. 859/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi 19
- ★ Regolamento (CEE) n. 860/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna lattiera 1984/1985, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari ... 20
- ★ Regolamento (CEE) n. 861/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 21
- ★ Regolamento (CEE) n. 862/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1984/1985 22
- ★ Regolamento (CEE) n. 863/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1723/81 per quanto concerne la possibilità di concedere aiuti all'utilizzazione del burro destinato alla fabbricazione di taluni prodotti alimentari .. 23

★ Regolamento (CEE) n. 864/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neolandese a condizioni speciali	24
★ Regolamento (CEE) n. 865/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti al latte scremato concentrato e al latte concentrato destinati all'alimentazione degli animali	25
★ Regolamento (CEE) n. 866/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali	27
★ Regolamento (CEE) n. 867/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali	29
★ Regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti	30
★ Regolamento (CEE) n. 869/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti alle misure d'intervento nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1202/82	32
★ Regolamento (CEE) n. 870/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1199/82 relativo alla concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda e nell'Irlanda del Nord	34
★ Regolamento (CEE) n. 871/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune	35
★ Regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2643/80	40
★ Regolamento (CEE) n. 873/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo di base e i prezzi d'intervento nel settore delle carni ovine	42
★ Regolamento (CEE) n. 874/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati	44
★ Regolamento (CEE) n. 875/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di allevamento 1984/1985, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta	46
★ Regolamento (CEE) n. 876/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984	47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 855/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che nel settore agricolo l'instabilità monetaria ha portato all'introduzione di tassi di conversione specifici, intesi a garantire la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli; che l'applicazione di tali tassi rappresentativi determina livelli di prezzi diversi a seconda degli Stati membri; che negli scambi tali differenze di prezzi devono essere compensate con l'applicazione di importi compensativi monetari; che questo regime ha creato difficoltà;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la reintegrazione del settore agricolo nella realtà economica mediante l'allineamento dei tassi rappresentativi

sui tassi centrali è difficilmente realizzabile, soprattutto per gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari positivi il cui smantellamento determina una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale;

considerando che per tale motivo le differenze di prezzi che risultano dai tassi rappresentativi tendono a perpetuarsi; che per ristabilire l'unità del mercato occorre ridurre in futuro queste differenze; che è quindi necessario stabilire regole per lo smantellamento degli importi compensativi monetari instaurati dal regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2025/83 ⁽⁷⁾;

considerando che tali regole devono incidere sia sulle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari che sui tassi rappresentativi; che le conseguenti modifiche producono effetti anche ai fini della graduale soppressione degli importi differenziali introdotti dal regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83 ⁽⁹⁾;

considerando che è pertanto necessario evitare la creazione di nuovi importi compensativi monetari positivi attraverso una modifica dell'attuale sistema di calcolo di tali importi, basandosi d'ora in poi sulla moneta comunitaria più forte che rispetta il margine di fluttuazione del 2,25 % nel quadro del sistema monetario europeo; che tale modifica del calcolo può essere ottenuta applicando ai tassi centrali delle monete che rispettano il

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 79.

⁽⁴⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Parere reso il 29 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.

marginale del 2,25 % il coefficiente in cui si esprime la rivalutazione del tasso centrale che, nel quadro di un riallineamento, è maggiormente rivalutato rispetto all'ECU; che ne risulta un aumento corrispondente degli importi compensativi monetari negativi;

considerando che il principio stesso del nuovo metodo di calcolo determina un moltiplicarsi di importi compensativi monetari negativi; che è quindi appropriato introdurlo soltanto a titolo provvisorio per un periodo limitato, al termine del quale sarà opportuno valutarlo in funzione soprattutto dell'esperienza acquisita; che, qualora il Consiglio non avesse adottato prima dell'inizio della campagna lattiera 1987/1988 decisioni intese sia a prorogare il sistema vigente sia a crearne uno nuovo, il regime applicabile dopo l'introduzione dell'ECU nella politica agricola comune sarà rimesso in vigore con effetto dall'inizio della campagna 1987/1988 per ciascuno dei prodotti in questione;

considerando che è opportuno utilizzare la modifica del sistema di calcolo anche per gli importi compensativi monetari positivi esistenti, diminuendo i più elevati di tre punti; che a tal fine è necessario applicare ai tassi centrali delle monete che rispettano il margine di fluttuazione del 2,25 % il coefficiente di 1,033651; che è opportuno smantellare immediatamente gli importi monetari negativi creati con tale operazione e applicare detta modifica, in linea di massima, all'inizio delle campagne dei prodotti interessati;

considerando che in tale occasione è opportuno ravvicinare maggiormente, mediante una modifica del tasso rappresentativo del franco francese, della dracma greca e della lira italiana, il livello dei prezzi dei prodotti agricoli negli Stati membri in questione al livello dei prezzi comuni; che per quanto riguarda la Germania e i Paesi Bassi è opportuno, con lo stesso obiettivo, rivalutare i tassi rappresentativi delle loro monete;

considerando che l'adattamento dei tassi deve tener conto degli effetti, in particolare sui prezzi, nonché della situazione economica esistente negli Stati membri interessati; che, soprattutto per queste ragioni, è necessario prevedere che i nuovi tassi siano applicati generalmente entro un termine ragionevole, di solito in concomitanza con l'inizio della campagna o con una modifica dei prezzi, senza escludere, in taluni casi, un'applicazione immediata per tutti i settori;

considerando che, per evitare un trattamento diverso di prodotti interdipendenti, è necessario prevedere che i nuovi tassi si applichino a decorrere dalla stessa data nei settori dei cereali, nonché nei settori delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina;

considerando che per chiarire la situazione è opportuno precisare che i tassi rappresentativi precedentemente decisi continuano ad essere applicabili, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1223/83 ⁽¹⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1877/83 ⁽²⁾; che per motivi di chiarezza è opportuno ripubblicare tutti i tassi rappresentativi;

considerando che l'adattamento dei tassi rappresentativi in Germania e nei Paesi Bassi determina una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale e una conseguente diminuzione del reddito agricolo; che a titolo di compensazione è opportuno prevedere la possibilità di concedere aiuti nazionali, al cui finanziamento la Comunità parteciperà in modo temporaneo e decrescente;

considerando che ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari il regolamento (CEE) n. 974/71 distingue fra i prodotti di base per i quali sono previste misure di intervento e gli altri prodotti per i quali gli importi sono derivati da quelli applicabili ai prodotti di base; che la carne suina è stata finora considerata come un prodotto di base, data l'esistenza di un regime d'intervento mediante acquisto; che tale regime è stato utilizzato alquanto raramente; che è quindi opportuno, d'ora in poi, basare i calcoli degli importi compensativi monetari per questo settore sul principio secondo cui la carne suina si considera come un prodotto derivato dei cereali;

considerando che sul livello degli importi compensativi incide il cosiddetto regime delle franchigie, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 974/71; che tale regime prevede alcune restrizioni intese ad evitare eccessivi scarti monetari, non coperti dagli importi compensativi monetari; che tali regole non sono state pienamente soddisfacenti; che è quindi opportuno modificarle per limitarne l'incidenza;

considerando che conviene prevedere sin da ora norme di massima per lo smantellamento degli importi compensativi monetari positivi che potranno sussistere nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi dopo la presa d'effetto delle predette misure di smantellamento;

considerando che per quanto concerne il Regno Unito, lo statuto della lira sterlina non consente di programmare uno smantellamento di eventuali importi compensativi positivi diverso da quello previsto nel quadro della modifica del metodo di calcolo degli importi compensa-

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 24.

tivi monetari; che uno smantellamento al di là di quest'ultimo sarà pertanto previsto, se del caso, nella fissazione annuale dei prezzi agricoli della Comunità;

considerando che per quanto riguarda gli importi compensativi monetari negativi applicabili al settore del vino, l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede un regime di detrazione dell'importo più basso; che secondo l'esperienza acquisita tale regola, in talune circostanze, può portare a modifiche frequenti, imprevedibili ed economicamente inopportune; che occorre quindi sopprimerla; che le caratteristiche dell'organizzazione dei mercati in questo settore consentono tuttavia un maggiore aumento della franchigia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Modifiche del metodo di calcolo degli importi compensativi monetari

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 974/71 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Per i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento, denominati in appresso "prodotti di base", gli importi compensativi monetari sono pari agli importi che si ottengono applicando ai prezzi del divario monetario definito al paragrafo 2.

Per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, denominati in appresso "prodotti derivati", gli importi compensativi monetari sono pari all'incidenza esercitata sul prezzo del prodotto in causa dall'applicazione dell'importo compensativo monetario ai prezzi del prodotto di base da cui derivano.

Con effetto dal 1° gennaio 1985, le carni suine sono considerate, ai fini del presente regolamento, un prodotto derivato dei cereali. Questa disposizione resta valida per tutta la durata d'applicazione del regime di cui all'articolo 2 ter.

2. Il divario monetario è pari al divario monetario effettivo diminuito della franchigia definita al paragrafo 3.

Il divario monetario effettivo è pari:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, alla percentuale che rappresenta la differenza tra:

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune

e

— il tasso di conversione risultante dal tasso centrale;

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), alla media delle percentuali che rappresentano la differenza tra:

— il rapporto fra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a) .

e

— il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a), rilevato durante un periodo da stabilirsi.

3. La franchigia fissata per il calcolo degli importi compensativi monetari ammonta a:

— 1,50 punti per gli Stati membri in cui gli importi compensativi monetari sono riscossi all'esportazione e concessi all'importazione;

— 1 punto per gli Stati membri in cui gli importi compensativi monetari sono riscossi all'importazione e concessi all'esportazione.

Tuttavia:

a) la percentuale

— 0 viene applicata fintantoché, dopo detrazione della franchigia, il risultato ottenuto è pari o inferiore a 0,50 e superiore a 0;

— 1 viene applicata fintantoché, dopo detrazione della franchigia, il risultato ottenuto è pari o inferiore a 1 e superiore a 0,50;

b) per gli importi compensativi monetari applicabili nel settore del vino, la franchigia può essere fissata, secondo la procedura prevista all'articolo 6, a un livello più elevato, ma comunque non superiore a 5 punti.

4. Qualora il prezzo di mercato dei bovini adulti resti inferiore al prezzo d'intervento per un periodo relativamente prolungato, gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine possono essere corrispondentemente modificati, secondo la procedura prevista all'articolo 6.»;

2) dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 ter

1. In deroga dall'articolo 2, paragrafo 2, durante il periodo compreso, per ciascuno dei prodotti in questione, tra l'inizio della campagna 1984/1985 e la fine della campagna 1986/1987, il divario mone-

tario viene calcolato secondo il sistema di cui al paragrafo 2.

Tuttavia:

- per i settori dell'avicoltura, le relative campagne sono considerate identiche a quella del settore dei cereali, ad eccezione del frumento duro;
- per il settore delle carni suine, il regime in causa si applica dal 1° novembre 1984 al 31 ottobre 1987.

2. Il divario monetario è pari al divario monetario effettivo diminuito della franchigia.

Il divario monetario effettivo è pari:

- a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % alla percentuale che rappresenta la differenza tra:
 - il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune
 - e
 - il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale, al quale è stato applicato il coefficiente 1,033651;
- b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), alla media delle percentuali che rappresentano la differenza tra:
 - il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a), al quale è stato applicato il coefficiente 1,033651,
 - e
 - il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a), rilevato durante un periodo da stabilirsi.

Ad ogni riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo, il coefficiente di cui al primo trattino viene modificato sulla base della rivalutazione del tasso centrale della moneta — fra quelle mantenute entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % — che registra la rivalutazione più elevata rispetto all'ECU. Tale modifica viene operata secondo la procedura prevista all'articolo 6.

3. Entro il 31 dicembre 1986, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime di cui al paragrafo 2. Se del caso, essa formulerà proposte in base alla situazione eco-

nomica e monetaria della Comunità, all'evoluzione dei redditi agricoli e all'esperienza acquisita.

Se il Consiglio non avrà adottato prima dell'inizio della campagna lattiera 1987/1988 decisioni che, tenuto conto della relazione di cui al primo comma, proroghino il sistema vigente o ne creino un altro, entra nuovamente in vigore il regime applicabile prima della campagna 1984/1985»;

3) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Se il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si scosta di almeno 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente, la Commissione modifica gli importi compensativi monetari in base alla variazione del divario.».

TITOLO II

Modifica dei tassi rappresentativi e misure di compensazione

Articolo 2

1. Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1223/83 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.
2. Le disposizioni precedentemente adottate in materia di fissazione dei tassi rappresentativi restano valide, sempreché non siano in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

1. È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto speciale concesso ai produttori agricoli tedeschi alle condizioni sotto esposte.
2. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a corrispondere l'aiuto speciale procedendo a un versamento che deve essere menzionato nella fatturazione e/o nella dichiarazione IVA, utilizzando come strumento l'IVA.

L'importo dell'aiuto non può superare il 3 % del prezzo, al netto dell'IVA, pagato dall'acquirente del prodotto agricolo in questione.

Articolo 4

1. La Comunità partecipa al finanziamento dell'aiuto di cui all'articolo 3 in maniera decrescente, per 120 milioni di ECU nel 1985 e per 100 milioni di ECU nel 1986.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide nel 1987 una partecipazione della Comunità in funzione dell'evoluzione del livello della compensazione nazionale che la Repubblica federale di Germania avrà accordato.

Articolo 5

1. Gli importi compensativi monetari positivi tedeschi ed olandesi che sussisteranno dopo il 1° gennaio 1985 saranno soppressi al più tardi all'inizio della campagna 1987/1988 per ciascuno dei prodotti mediante una modifica dei tassi rappresentativi.

2. Tenuto conto dello statuto della lira sterlina, lo smantellamento degli eventuali importi compensativi monetari positivi del Regno Unito che sussisteranno dopo l'introduzione del regime previsto dall'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 avrà luogo, se necessario, mediante una modifica del tasso rappresentativo all'atto delle decisioni annuali in materia di prezzi agricoli della Comunità.

Articolo 6

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad applicare misure nazionali analoghe a quelle previste per la Repubblica federale di Germania. Se il Regno dei Paesi Bassi fa uso di questa autorizzazione il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della

Commissione, adotta misure comunitarie analoghe a quelle decise per la Repubblica federale di Germania.

Articolo 7

Misure transitorie necessarie per

- agevolare il passaggio da un regime di calcolo degli importi compensativi monetari all'altro,
- evitare perturbazioni a seguito della rivalutazione dei tassi rappresentativi del marco tedesco e del fiorino olandese alla data 1° gennaio 1985

possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 974/71.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 974/71, quale modificato dal presente regolamento, entra in vigore allo stesso momento in cui prende effetto il regime previsto dall'articolo 2 ter del regolamento (CEE) n. 974/71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

ALLEGATO I**BELGIO/LUSSEMBURGO**

1 ECU = 46,4118 franchi belgi/franchi lussemburghesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere:

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine,
- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine,
- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio, nonché per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro,
- dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali, eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro, e per i settori delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina,
- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine,
- dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca,
- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi,
- dall'inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984,
- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi.

ALLEGATO II**DANIMARCA**

1 ECU = 8,41499 corone danesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere:

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
 - dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine,
 - dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine,
 - dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio, nonché per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro.
 - dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali, eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro, e per i settori delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina,
 - dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine,
 - dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca,
 - dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi,
 - dall'inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984,
 - dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi.
-

ALLEGATO III

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. 1 ECU = 2,38516 marchi tedeschi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1985.

2. Tuttavia:

- a) per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1° gennaio 1985 si applica il seguente tasso:

1 ECU = 2,41047 marchi tedeschi;

- b) per il settore dei cereali dal 1° gennaio 1985 si applica il seguente tasso:

1 ECU = 2,39792 marchi tedeschi.

3. Il tasso rappresentativo applicabile per il settore delle sementi a decorrere dal 1° luglio 1985 rimane quello indicato al punto 1.

ALLEGATO IV

FRANCIA

1. 1 ECU = 6,93793 franchi francesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. 1 ECU = 7,10590 franchi francesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere:

- dal 1° settembre 1984 per il settore del vino,
- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine.

3. 1 ECU = 6,86866 franchi francesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere:

- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine,
- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine,
- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio, nonché per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro,
- dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali, eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro, e per i settori delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina,
- dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca,
- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi,
- dall'inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna, non ancora iniziata il 2 aprile 1984,
- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi.

*ALLEGATO V***GRECIA**

1 ECU = 90,5281 dracme greche.

Questo tasso è applicabile a decorrere:

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine,
- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine,
- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero, dell'isoglucosio e dei cereali,
- dal 1° agosto 1984 per i settori delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina,
- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine,
- dal 1° gennaio 1985 per il settore del tabacco e dei prodotti della pesca,
- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi,
- dall'inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984,
- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi.

*ALLEGATO VI***IRLANDA**

1 ECU = 0,750110 sterline irlandesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere:

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
 - dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine,
 - dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine,
 - dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio, nonché per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro,
 - dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali, eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro, e per i settori delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina,
 - dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine,
 - dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca,
 - dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi,
 - dall'inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984,
 - dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi.
-

ALLEGATO VII**ITALIA**

1 ECU = 1 432,00 lire italiane.

Questo tasso è applicabile a decorrere:

- dal 2 aprile 1984 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni bovine,
- dal 2 aprile 1984 per il settore delle carni ovine e caprine,
- dal 1° luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio, nonché per il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro,
- dal 1° agosto 1984 per il settore dei cereali, eccettuati il frumento duro e le semole e i semolini di frumento duro, e per i settori delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina,
- dal 1° novembre 1984 per il settore delle carni suine,
- dal 1° gennaio 1985 per il settore dei prodotti della pesca,
- dal 1° luglio 1986 per il settore delle sementi,
- dall'inizio della campagna 1984/1985 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 2 aprile 1984,
- dal 2 aprile 1984 in tutti gli altri casi.

ALLEGATO VIII**PAESI BASSI**

1. 1 ECU = 2,68749 fiorini olandesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1985.

2. Tuttavia:

a) per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1° gennaio 1985 si applica il seguente tasso:

1 ECU = 2,71620 fiorini olandesi,

b) per il settore dei cereali dal 1° gennaio 1985 si applica il seguente tasso:

1 ECU = 2,70178 fiorini olandesi.

3. Il tasso rappresentativo applicabile per il settore delle sementi a decorrere dal 1° luglio 1985 rimane quello indicato al punto 1.

ALLEGATO IX**REGNO UNITO**

1 ECU = 0,618655 sterline inglesi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 856/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità è caratterizzata da eccedenze strutturali risultanti da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 ⁽⁵⁾;

considerando che, per ovviare a tale squilibrio, il regolamento (CEE) n. 1079/77 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 861/84 ⁽⁷⁾, ha istituito un prelievo di corresponsabilità gravante, in maniera uniforme, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

considerando che, nonostante l'applicazione di detto prelievo di corresponsabilità, l'aumento della raccolta lattiera continua ad un ritmo tale che lo smaltimento dei quantitativi supplementari crea oneri finanziari e difficoltà di mercato che mettono in causa l'avvenire stesso della politica agricola comune;

considerando che dopo un attento esame delle varie soluzioni possibili per ristabilire l'equilibrio del settore lattiero risulta che, nonostante le eventuali difficoltà amministrative di applicazione, il metodo che nel con-

tempo è il più efficace ed esercita gli effetti meno brutali sui redditi dei produttori consiste nell'instaurare, per un periodo di cinque anni, un prelievo supplementare sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia;

considerando che la somma dei quantitativi di riferimento non deve eccedere un quantitativo globale garantito fissato per la Comunità; che, tenendo conto del consumo interno e delle attuali possibilità di esportazione, conviene fissare tale quantitativo globale garantito a 97,2 milioni di tonnellate di latte o di equivalente latte, corrispondente al limite di garanzia fissato dal Consiglio nel 1983; che questo quantitativo deve essere ripartito tra gli Stati membri in funzione dei quantitativi consegnati sul loro territorio durante l'anno civile 1981, per garantire la gestione del sistema ed un appropriato controllo;

considerando che, per assicurare una certa transizione, nel primo anno di applicazione del prelievo supplementare conviene portare il quantitativo globale garantito a 98,2 milioni di tonnellate;

considerando che nello stabilire questo quantitativo globale garantito occorre tener conto anche delle specificità strutturali di taluni Stati;

considerando che in Irlanda l'industria lattiera contribuisce direttamente o indirettamente per il 9% circa al prodotto nazionale lordo, percentuale notevolmente superiore alla media comunitaria; che lo sviluppo di produzioni agricole alternative alla produzione lattiera incontrerebbe in questo paese ostacoli difficilmente superabili; che occorre pertanto fissare il quantitativo garantito per questo Stato membro facendo riferimento al quantitativo consegnato nel 1983;

considerando che in Italia la raccolta della produzione lattiera 1981 è stata la più scarsa degli ultimi dieci anni; che in questo paese la resa media per vacca è inferiore alla media comunitaria; che l'aumento apparente delle consegne tra il 1983 ed il 1981 corrisponde in misura sostanziale ad un'evoluzione strutturale consistente in una riduzione delle consegne dirette compensate da un aumento delle consegne alle latterie; che occorre pertanto anche per questo Stato membro fare riferimento al quantitativo consegnato nel 1983;

considerando inoltre che, per tener conto della situazione particolare degli Stati membri nei quali l'attua-

(1) GU n. C 314 del 19. 11. 1983, pag. 5.

(2) Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 29 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

(6) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(7) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

zione del regime del prelievo crea difficoltà che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione, occorre costituire una riserva comunitaria per completare i quantitativi garantiti di detti Stati membri;

considerando che il mantenimento del controllo dell'aumento della raccolta della produzione lattiera non deve impedire gli adeguamenti strutturali necessari;

considerando che, data la diversità delle strutture di produzione lattiera nelle varie regioni della Comunità, dei problemi amministrativi e delle considerazioni di politica di sviluppo regionale, pare necessario prevedere la possibilità di optare tra una formula di quantitativi di riferimento per produttore e una formula di quantitativi di riferimento per acquirente;

considerando che, quando il prelievo è dovuto dall'acquirente, occorre garantire che quest'ultimo trasferisca l'onere soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente;

considerando che il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato a regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari; che conviene pertanto destinare il ricavato del prelievo al finanziamento delle spese nel settore lattiero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è completato dal seguente articolo:

«Articolo 5 quater

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1° aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

— Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

Formula B

— Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

— L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1 %.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio	3 106
Danimarca	4 882
Germania	23 248
Francia	25 325
Grecia	467
Irlanda	5 280
Italia	8 323
Lussemburgo	265
Paesi Bassi	11 929
Regno Unito	15 538

Tuttavia per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio	3 138
Danimarca	4 932
Germania	23 487
Francia	25 585
Grecia	472
Irlanda	5 280
Italia	8 323
Lussemburgo	268
Paesi Bassi	12 052
Regno Unito	15 698

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento

o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 335 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6.

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le

norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 857/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ha istituito un prelievo che i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari devono versare per i quantitativi che superano un quantitativo annuo di riferimento; che in linea di principio, l'importo di detto prelievo deve coprire i costi di smaltimento del latte che supera il quantitativo di riferimento; che, tuttavia, quando il prelievo è riscosso a livello dell'acquirente, la sua applicazione non incide necessariamente su tutti i quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore ed eccedenti un quantitativo pari a quello considerato per fissare il quantitativo di riferimento dell'acquirente; che per ottenere un'equivalenza di risultati è opportuno fissare un importo del prelievo più elevato, quando esso è dovuto dall'acquirente;

considerando che è opportuno fissare il quantitativo di riferimento prendendo come base il quantitativo corrispondente all'anno civile 1981, già considerato per la determinazione del limite di garanzia di cui all'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68, aumentata dell'1 %; che è tuttavia opportuno consentire agli Stati membri, per motivi attinenti alle loro condizioni di produzione o di raccolta, di prendere come base il quantitativo corrispondente all'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale che consenta di raggiungere lo stesso risultato;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di adattare i quantitativi di riferimento per tener conto della situazione particolare di alcuni produttori e di costituire a tal fine, se del caso, una riserva nell'ambito del suddetto quantitativo garantito;

considerando che per facilitare l'applicazione del prelievo supplementare in Grecia, tenuto conto del fatto che la sua produzione lattiera totale è inferiore all'1 % della

produzione comunitaria e che il numero totale degli acquirenti vi è molto elevato, conviene considerare l'insieme degli acquirenti di questo Stato membro come un solo acquirente;

considerando che, per quanto riguarda le vendite dirette al consumo effettuate dai produttori, si deve tener conto della tendenza al ribasso di tali vendite e prendere come quantitativo di riferimento il quantitativo corrispondente all'anno civile 1981, con un aumento dell'1 %.

considerando che è assolutamente di pubblico interesse che il regime entri in vigore dal 2 aprile 1984; che a tal fine devono essere adottate misure transitorie affinché il prelievo dovuto dal 2 aprile possa essere riscosso entro un termine ragionevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato al:

- 75 % del prezzo indicativo del latte, in caso di applicazione della formula A,
- 100 % del prezzo indicativo del latte, in caso di applicazione della formula B,
- 75 % del prezzo indicativo del latte, in caso di vendita diretta al consumo.

2. Per regione, ai sensi dell'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, s'intende tutto o parte del territorio di uno Stato membro che presenta un'unità geografica e le cui condizioni naturali, le strutture di produzione e il rendimento medio delle mandrie sono comparabili.

L'applicazione in ciascuna regione della formula A o della formula B deve rispondere ad uno o più dei seguenti criteri:

- praticabilità amministrativa,
- necessità di facilitare l'evoluzione e gli adattamenti strutturali,
- esigenze dello sviluppo regionale, soprattutto al fine di evitare la desertificazione di talune zone.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, prima del 1° gennaio e per la prima volta prima del 1° maggio 1984, l'elenco delle regioni con l'indicazione della formula prescelta per ciascuna di esse.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. Il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981 (formula A) oppure al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un acquirente nell'anno civile 1981 (formula B), aumentati dell'1 %.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. Questa percentuale può essere modulata in funzione del livello delle consegne da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell'evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere adattate dagli Stati membri per garantire l'applicazione degli articoli 3 e 4.

Articolo 3

Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 2 e nel quadro dell'applicazione delle formule A e B, sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni:

1. I produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159/CEE ⁽¹⁾, depositato anteriormente al 1° marzo 1984, possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro,
 - se il piano è in corso di esecuzione, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari previsti dal piano di sviluppo;
 - se il piano è stato eseguito dopo il 1° gennaio 1981, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati durante l'anno in cui è stato ultimato il piano.

Qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni, possono inoltre essere presi in considerazione gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo.

2. Gli Stati membri possono accordare ai giovani agricoltori insediati dopo il 31 dicembre 1980 un quantitativo di riferimento specifico.

3. I produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l'anno di riferimento considerato in applicazione dell'articolo 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno, ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981—1983.

L'applicazione del primo comma può essere giustificata dai seguenti eventi:

- una catastrofe naturale grave che colpisce in maniera notevole l'azienda del produttore;
- la distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;
- una epizootia che colpisce tutta o parte della mandria lattiera.

Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del primo comma. L'elenco degli eventi di cui al secondo comma può essere completato secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 4

1. Per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta, gli Stati membri possono, nel quadro dell'applicazione delle formule A e B:

- a) concedere ai produttori che s'impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, un'indennità versata in una o più annualità,
- b) concedere un quantitativo di riferimento supplementare ai produttori che realizzano un piano di sviluppo della produzione lattiera approvato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento a titolo della direttiva 72/159/CEE, a condizione che questo piano corrisponda ai criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1946/81 ⁽²⁾;
- c) concedere ai produttori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, un quantitativo di riferimento supplementare, sia che la loro mandria lattiera soddisfi sia che non soddisfi le condizioni di cui alla lettera b).

2. I quantitativi di riferimento resi disponibili vengono aggiunti, se necessario, alla riserva di cui all'articolo 5.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 32.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 possono essere concessi quantitativi supplementari di riferimento solo nei limiti del quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. Detti quantitativi supplementari sono prelevati su una riserva costituita dallo Stato membro nell'ambito del suddetto quantitativo garantito.

Articolo 6

1. A ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 è attribuito un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da lui effettuate durante l'anno civile 1981, con un aumento dell'1 %.

2. Le disposizioni degli articoli 3 e 7 si applicano ai produttori di cui al presente articolo.

Articolo 7

1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al locatario o all'erede, secondo modalità da stabilire.

2. Nell'ambito della formula B, se un acquirente sostituisce, totalmente o in parte, uno o più acquirenti, il suo quantitativo annuo di riferimento viene fissato:

- per la parte rimanente del corrente periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento, proporzionalmente al periodo restante,
- per il successivo periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento degli acquirenti che sostituisce.

3. Gli Stati membri possono disporre che una parte dei quantitativi sia aggiunta alla riserva di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1:

1. allorché si applica la formula B, gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari per consentire agli acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari di gestire i quantitativi di riferimento loro accordati, comprese l'assegnazione e riassegnazione dei quantitativi di cui all'articolo 10;

2. il sistema può includere l'istituzione di organismi interprofessionali per esaminare i casi controversi.

Articolo 9

1. Per l'applicazione delle formule A e B prelievo è riscosso:

- a) mediante acconti trimestrali provvisori stabiliti sulla base dei quantitativi di latte o di equivalente latte che, per ciascun debitore del prelievo, superano per il trimestre in causa il quantitativo di riferimento cumulato, calcolato alla fine del corrispondente trimestre dell'anno civile di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro;
- b) procedendo, per ciascun debitore del prelievo, ad un computo finale dopo il termine del periodo di dodici mesi in causa, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento.

2. In caso di applicazione della formula A il prelievo è riscosso dall'acquirente presso ciascun produttore.

3. I produttori di latte e/o di prodotti lattiero-caseari che vendono direttamente al consumatore versano l'importo del prelievo all'organismo designato dallo Stato membro, secondo modalità da stabilire.

Articolo 10

In caso di applicazione della formula B:

1. l'acquirente debitore del prelievo ripercuote quest'ultimo sul prezzo pagato ai produttori per il trimestre in causa, in funzione del quantitativo di latte o di equivalente latte di cui ciascuno di essi ha superato, nello stesso trimestre, un quantitativo trimestrale corrispondente a quello preso in considerazione ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento dell'acquirente;
2. dopo la fine del periodo di 12 mesi in causa, sulla base del computo finale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'acquirente procede, se del caso, agli adeguamenti necessari, in funzione del quantitativo di latte o di equivalente latte di cui ciascuno dei produttori ha superato, nello stesso periodo, un quantitativo annuo corrispondente a quello preso in considerazione ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

Per l'applicazione del presente articolo in Grecia l'insieme degli acquirenti è considerato come un solo acquirente.

Articolo 11

Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 la Commissione:

- a) stabilisce l'importo del prelievo in conformità dell'articolo 1,

- b) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, le equivalenze da utilizzare ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per il calcolo del prelievo applicabile ai prodotti lattiero-caseari diversi dal latte,
- c) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 804/68, le caratteristiche del latte, in particolare il tenore di materia grassa, considerate rappresentative per fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati.

Articolo 12

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) latte: il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche;
- b) altri prodotti lattiero-caseari: la crema di latte, il burro e i formaggi;
- c) produttore: l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità,
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore
- e/o effettua consegne all'acquirente;
- d) azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità;
- e) acquirente: un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

- per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,
- per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
- f) impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari: un'impresa o un'associazione che limita la sua attività lattiera a operazioni di raccolta, di imballaggio, di magazzinaggio e di raffreddamento o ad una di tali operazioni;
- g) consegna: ogni consegna di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti o un terzo;
- h) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo: il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti senza passare attraverso un'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 9 e 10 sono adottate disposizioni transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 (produttori di latte che vendono direttamente al consumatore)

	in 1 000 t
Belgio	505
Danimarca	1
Germania	305
Grecia	116
Francia	1 183
Irlanda	16
Italia	1 591
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	145
Regno Unito	187

REGOLAMENTO (CEE) N. 858/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che fissa, per la campagna lattiera 1984/1985, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 5 ter, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che nel fissare i prezzi agricoli comuni occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare all'armonico sviluppo del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi, rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto al prezzo delle carni bovine, in un rapporto equilibrato, che corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che nel fissare tale prezzo è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi esterni di latte e prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che ai sensi dell'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68, al momento della fissazione del prezzo indicativo del latte e dei prezzi di intervento, il Consiglio stabilisce un limite di garanzia per il latte; che tuttavia, si è ritenuto che l'obiettivo inizialmente perseguito con la fissazione di un limite di garanzia dovrebbe essere ottenuto in particolare istituendo un sistema di quote comprendente un prelievo supplementare applicabile alle consegne di latte o di altri prodotti lattiero-caseari eccedentari rispetto ai quantitativi di riferimento determinati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1984/1985, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

	ECU/100 kg
a) prezzo indicativo del latte	27,43
b) prezzo d'intervento:	
burro	319,70
latte scremato in polvere	165,88
formaggio Grana Padano:	
— dell'età di 30—60 giorni	381,75
— dell'età di almeno 6 mesi	472,75
formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno 6 mesi	521,61

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 61.

⁽⁴⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Parere reso il 29 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/83 ⁽⁵⁾, stabilisce nell'articolo 11, paragrafo 1, gli importi di cui è diminuito il prezzo d'entrata ai fini del calcolo dei prelievi applicabili all'importazione dei formaggi Tilsit e Kashkaval, nonché dei formaggi di pecora o di bufala, sempreché i prezzi praticati all'importazione non siano inferiori a questi stessi importi;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi, è opportuno mantenere al livello attuale il prelievo all'importazione applicabile ai formaggi succitati; che occorre quindi modificare gli importi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2915/79 per tenere conto dei prezzi d'entrata applicabili per la campagna 1983/1984,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2915/79 è sostituito dal testo seguente:

- «1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotti facenti parte del gruppo n. 11 è uguale al prezzo d'entrata diminuito di:
- 243,52 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti che figurano nell'allegato II, lettera i),
 - 243,52 ECU per 100 chilogrammi ed aumentato di un elemento uguale a 24,18 ECU, se si tratta di prodotti che figurano nell'allegato II, lettera k),
 - 255,61 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti che figurano nell'allegato II, lettere l) e m),

a condizione che il prezzo praticato all'importazione non sia inferiore all'importo di cui è diminuito il prezzo d'entrata. Tuttavia, il prezzo praticato all'importazione per i prodotti designati nell'allegato II, lettera m), non deve essere inferiore a 237,48 ECU per 100 chilogrammi.

Deve essere inoltre accertato che i prodotti corrispondono alla designazione che figura nell'allegato II. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 63.⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. 132 del 21. 5. 1983, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 860/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che fissa, per la campagna lattiera 1984/1985, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario, destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1984/1985, i prezzi d'entrata sono fissati come segue:

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	ECU per 100 kg
1	55,99
2	186,42
3	273,05
4	101,65
5	133,66
6	358,09
7	390,39
8	322,16
9	598,93
10	350,57
11	321,22
12	93,07

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 859/84 ⁽⁵⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 62.⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.⁽⁵⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 861/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/83 ⁽⁵⁾, ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1984/1985 e gravante, in linea di massima, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

considerando che tale prelievo era destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco; che dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili risulta che i summenzionati obiettivi non possono probabil-

mente essere raggiunti alla fine del periodo previsto; che è pertanto necessario fissare, per la campagna lattiera 1984/1985, il tasso del prelievo al 3 % del prezzo indicativo del latte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1079/77 è aggiunto il testo del paragrafo seguente:

«6. per quanto concerne la campagna lattiera 1984/1985, il prelievo è fissato al 3 % del prezzo indicativo del latte.».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. 62 del 5. 3. 1984, pag. 65.⁽²⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Parere reso il 29 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 862/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1984/1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/83 ⁽⁷⁾, si applica solo fino al termine della campagna lattiera 1983/1984 alle condizioni previste dall'articolo 6, secondo comma, del suddetto regolamento;

considerando che, data la situazione del mercato del burro, occorre mantenere le misure intese a ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato; che è quindi opportuno sia autorizzare gli Stati membri ad applicare, anche durante la campagna lattiera 1984/1985, in modo permanente o temporaneo la formula A

di cui al regolamento (CEE) n. 1269/79, sia prorogare il regime speciale finora applicabile al Regno Unito; che, per tener conto dei limiti imposti dal bilancio della Comunità, del debole rapporto costo-efficacia di questo aiuto, nonché della diminuzione del prezzo d'intervento del burro, conviene ridurre il livello del finanziamento comunitario per la campagna 1984/1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1269/79 è modificato nel modo seguente:

1. i termini «durante la campagna lattiera 1983/1984» sono sostituiti dai termini «durante la campagna lattiera 1984/1985»;
2. nelle lettere a) e b) la cifra «51 ECU» è sostituita da «12,75 ECU».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 18.

⁽²⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Parere reso il 29 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 863/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1723/81 per quanto concerne la possibilità di concedere aiuti all'utilizzazione del burro destinato alla fabbricazione di taluni prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1723/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative alle misure destinate a mantenere il livello di utilizzazione del burro da parte di alcune categorie di consumatori e di industrie⁽³⁾, ha previsto la possibilità di accordare aiuti all'utilizzazione di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;

considerando che, per far fronte alla formazione di cospicue eccedenze dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno estendere il beneficio degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1723/81 all'utilizzazione del burro per la fabbricazione di altri prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1723/81 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Può essere deciso che siano accordati aiuti per consentire l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte:

- a) di istituzioni e collettività senza scopo di lucro,
- b) degli eserciti e corpi assimilati degli Stati membri,
- c) di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari,
- d) di fabbricanti di altri prodotti alimentari da determinare.

2. Con il termine "burro" ai sensi del presente regolamento si intende anche il burro concentrato.»;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento riguardano in particolare l'importo dell'aiuto, le misure di controllo destinate a garantire la destinazione particolare ed eventualmente il prezzo di vendita, le caratteristiche ed il condizionamento del burro, nonché la determinazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 864/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 551/84 ⁽²⁾, ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare quantitativi di burro neozelandese a condizioni particolari, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1984;

considerando che il Consiglio non ha potuto adottare in tempo utile un nuovo regime per un periodo più lungo; che, per evitare una interruzione delle importazioni, occorre accordare una nuova autorizzazione temporanea per i mesi di aprile e di maggio 1984;

considerando che, dato che dal 2 aprile 1984 il prezzo d'intervento per il burro è fissato a 319,70 ECU/100 kg, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3667/83 il tasso del prelievo speciale deve essere modificato in base alla variazione del livello del prezzo d'intervento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

1. all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la data del 31 marzo 1984 è sostituita da quella del 31 maggio 1984 ed al secondo comma il quantitativo di 20 750 tonnellate è sostituito da quello di 34 583 tonnellate;
2. il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
«3. Anteriormente al 1° giugno 1984, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il funzionamento del regime, in previsione di una sua decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 31 maggio 1984.».

Articolo 2

Il prelievo speciale di 87,28 ECU/100 kg di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3667/83 è sostituito da un prelievo speciale di 77,98 ECU/100 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1984.

Tuttavia, l'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 2 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.

(2) GU n. L 61 del 2. 3. 1984, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 865/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti al latte scremato concentrato e al latte concentrato destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, in caso di formazione o di rischio di formazione di eccedenze possono essere prese misure diverse da quelle previste agli articoli da 6 a 11 per facilitare lo smaltimento del latte;

considerando che l'attuale situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari è caratterizzata da un considerevole aumento della raccolta di latte, che provoca un sensibile accrescimento delle eccedenze di prodotti lattiero-caseari; che, stando così le cose, occorre creare la possibilità di concedere un aiuto al latte scremato concentrato, destinato all'alimentazione di animali diversi dai vitelli;

considerando che, per garantire la realizzazione dell'obiettivo dell'aiuto in questione, e cioè che la più grande quantità possibile di latte scremato concentrato sia utilizzata per l'alimentazione degli animali, occorre subordinare il pagamento dell'aiuto alla condizione che il prezzo di cessione del latte scremato concentrato dall'impresa che provvede alla denaturazione non superi un prezzo massimo;

considerando che l'obiettivo stesso delle operazioni di cui sopra implica che siano prese misure appropriate per garantire che il suddetto prodotto non sia deviato dalla sua destinazione particolare;

considerando che, in considerazione delle esigenze di controllo, l'aiuto deve essere versato all'impresa che provvede alla denaturazione del prodotto, e che è opportuno subordinare il pagamento dell'aiuto alla prova che il prodotto è stato denaturato;

considerando che è opportuno, per ragioni di tecnica amministrativa, prevedere che ciascuno Stato membro designerà un organismo d'intervento abilitato ad attuare la regolamentazione relativa all'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Può essere decisa la concessione di un aiuto per consentire l'utilizzazione di latte scremato concentrato nell'alimentazione di animali diversi dai vitelli.

Articolo 2

1. L'aiuto è concesso all'impresa che provvede alla denaturazione del prodotto che è venduto ad aziende in cui viene utilizzato per l'alimentazione degli animali di cui all'articolo 1, ad un prezzo massimo fissato in conformità dell'articolo 4.

2. Il prodotto che beneficia di aiuto può essere utilizzato soltanto per l'alimentazione degli animali di cui all'articolo 1.

3. Un importo uguale all'aiuto viene riscosso all'esportazione del prodotto denaturato.

Articolo 3

1. L'aiuto per il latte scremato concentrato è fissato tenendo conto dell'aiuto per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione di animali diversi dai vitelli.

2. L'aiuto è fissato ogni anno per la successiva campagna lattiera, immediatamente dopo la fissazione dei prezzi d'intervento per la nuova campagna, entro un margine stabilito dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43 del trattato.

Nel corso di una campagna lattiera l'aiuto è modificato soltanto qualora lo esiga un sensibile cambiamento dell'aiuto per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione di animali diversi dai vitelli, di cui al paragrafo 1.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

Il prezzo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è fissato tenendo conto:

- a) del valore del prodotto di cui all'articolo 1,
- b) dell'aiuto concesso per questo prodotto,
- c) dei prezzi degli alimenti comparabili per animali.

Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto viene corrisposto dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova l'impresa che ha proceduto alla denaturazione del prodotto.

2. L'importo dell'aiuto viene corrisposto soltanto dopo che sia stata fornita la prova che il prodotto è stato denaturato ed è stato venduto ad aziende che lo utilizzano per l'alimentazione degli animali di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento riguardano in particolare le caratteristiche del prodotto, l'importo dell'aiuto il prezzo massimo di vendita, le

misure di controllo intese a garantire che il prodotto venga avviato alla sua destinazione particolare, nonché eventuali condizioni supplementari per il pagamento dell'aiuto.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro designa l'organismo d'intervento competente per l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento. A tale scopo, possono in particolare prevedere la possibilità di controllare ogni impresa che utilizzi o commercializzi il prodotto di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1984/1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 866/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo può, in casi particolari, essere escluso totalmente o parzialmente per i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento; che nella direttiva 69/73/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1979, è prevista l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo;

considerando che l'utilizzazione di prodotti lattiero-caseari provenienti dai paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo rischia di compromettere le normali possibilità di smercio dei prodotti d'origine comunitaria e il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre di conseguenza vietare il ricorso al regime di traffico di perfezionamento attivo per questi prodotti;

considerando che, per gli stessi motivi, è necessario altresì vietare talune manipolazioni usuali ai sensi della direttiva 71/235/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei

depositi doganali e nelle zone franche ⁽⁵⁾, sul territorio doganale della Comunità, di prodotti lattiero-caseari in provenienza da paesi terzi e per i quali non sia stato riscosso un prelievo all'importazione nella Comunità,

considerando che a questo stadio conviene limitare la durata di queste misure ad un periodo di due anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo è escluso per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, nella misura in cui siano destinati alla fabbricazione di altri prodotti menzionati allo stesso articolo o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento.

2. Il ricorso a talune delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 1 della direttiva 71/235/CEE può essere escluso, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti menzionati all'articolo 1 dello stesso regolamento in regime di deposito doganale o in zona franca.

Articolo 2

L'articolo 1 fa salve le importazioni in regime di perfezionamento attivo effettuate entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulla base delle autorizzazioni valide a tale data.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 3

Il presente regolamento è applicabile per un periodo di due anni. Prima della fine della campagna lattiera 1984/1985 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sulla situazione nel mercato comunitario nel settore del latte, eventualmente corredata di appropriate proposte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 867/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2;

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/82 ⁽⁴⁾, prevede una forcella entro cui possono essere fissati gli aiuti per il latte scremato in polvere; che, tenuto conto dei criteri enunciati al paragrafo 1 di detto articolo, è opportuno adattare tale forcella,

Articolo 1

All'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«3. L'aiuto per il latte scremato in polvere non può essere inferiore a 54 né superiore a 85 ECU per 100 kg.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 868/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, al momento della fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo di orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, occorre prevedere per la campagna di commercializzazione 1984/1985 un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello pari, rispetto al prezzo d'orientamento, a quello della campagna precedente;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1358/80⁽⁵⁾ e (CEE) n. 1208/81⁽⁶⁾ hanno, rispettivamente, previsto

e stabilito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti per la constatazione dei prezzi di mercato e per l'applicazione delle misure d'intervento; che con il regolamento (CEE) n. 869/84⁽⁷⁾ è stato deciso di applicare gradualmente, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, detta tabella comunitaria alle misure d'intervento; che la graduale applicazione della tabella porterà soltanto all'inizio della campagna 1987/1988 alla fissazione di un prezzo unico per ciascuna qualità o ciascun gruppo di qualità di carni ammissibili all'intervento; che pertanto, durante il periodo transitorio, occorre prevedere l'inizio e la sospensione degli acquisti per le qualità di carni ammissibili all'intervento in base alla constatazione, sul mercato di ciascuno Stato membro, dei prezzi di queste qualità, effettuata secondo detta tabella comunitaria;

considerando che, tenuto conto degli obiettivi del regime d'intervento e delle responsabilità finanziarie della Comunità, occorre prevedere la possibilità di limitare gli acquisti all'intervento ad una qualità o ad un gruppo di qualità di carni in taluni Stati membri, in funzione delle caratteristiche della produzione e del mercato di tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo di orientamento dei bovini adulti è fissato a 205,02 ECU per 100 chilogrammi peso vivo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, per la campagna di commercializzazione 1984/1985:

- a) il prezzo d'intervento di cui a detto comma è fissato a 184,52 ECU per 100 chilogrammi peso vivo;
- b) il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento è fissato a 184,52 ECU per 100 chilogrammi peso.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 66.

⁽³⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere reso il 29 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1980, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985:

1. in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti da parte degli organismi di intervento di una o più qualità da determinarsi di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3 della tariffa doganale comune sono decisi quando il prezzo medio di queste qualità o di questi gruppi di qualità constatato sul mercato di uno Stato membro, o di una regione di uno Stato membro, in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita con il regolamento (CEE) n. 1208/81 è, durante un periodo di due settimane consecutive, pari o inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;
2. gli acquisti di cui al punto 1 possono essere sospesi quando il prezzo medio per talune qualità o taluni gruppi di qualità di carni constatato sul mercato di uno Stato membro, o di una regione di uno Stato membro, in base alla tabella di cui al punto 1 è, durante un periodo di tre settimane consecutive, superiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato

all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;

3. la Commissione può, secondo la procedura prevista al punto 4, limitare in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro l'elenco delle qualità o dei gruppi di qualità di carni ammissibili all'intervento;
4. secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 la Commissione:
 - a) fissa i prezzi d'acquisto all'intervento;
 - b) decide sugli acquisti all'intervento, nonché sulla loro sospensione;
 - c) adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1984/1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 869/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

relativo all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti alle misure d'intervento nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1202/82

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 ⁽²⁾ ha istituito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; che l'articolo 6 di tale regolamento ha previsto l'applicazione graduale di tale tabella nell'ambito dell'organizzazione del mercato delle carni bovine; che la suddetta tabella è stata applicata, in una prima fase, ai fini della constatazione dei prezzi di mercato, in virtù del regolamento (CEE) n. 1202/82 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1214/83 ⁽⁴⁾; che ricorrono ormai le condizioni per applicare la tabella nell'ambito delle misure d'intervento, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni:

considerando che l'applicazione della tabella comunitaria alle misure d'intervento deve avvenire gradualmente, con un periodo transitorio comprendente tre tappe di durata uguale; che tale fase sperimentale di ravvicinamento dei prezzi d'acquisto negli Stati membri deve dar luogo, all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987, alla fissazione di un prezzo d'acquisto unico in tutta la Comunità, per ciascuna qualità di carni che può essere oggetto di intervento;

considerando che conviene prorogare fino al termine della campagna di commercializzazione 1986/1987 l'applicazione della doppia constatazione dei prezzi attualmente prevista dal regolamento (CEE) n. 1202/82,

Articolo 1

A decorrere dal 9 aprile, l'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68 viene effettuata, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse delle bovini adulti istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81.

Articolo 2

La fissazione dei prezzi d'acquisto all'intervento viene effettuata dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 3, in modo che, alla fine di un periodo di ravvicinamento comprendente tre tappe uguali, all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 abbia luogo la fissazione di un prezzo d'acquisto unico in tutta la Comunità, per ciascuna qualità di carni fresche o refrigerate che può essere oggetto di intervento.

Articolo 3

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, le modalità necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Prima della fine della campagna di commercializzazione 1984/1985 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure d'intervento effettuata in base alla tabella comunitaria delle carcasse di bovini adulti.

Articolo 5

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1202/82 i termini «campagna di commercializzazione 1983/1984» sono sostituiti dai termini «campagna di commercializzazione 1986/1987».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

(3) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 35.

(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 870/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1199/82 relativo alla concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda e nell'Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1199/82 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1216/83 ⁽⁵⁾, ha previsto la concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda e nell'Irlanda del Nord, sempreché gli Stati interessati non concedano nell'ambito nazionale il premio supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/82 ⁽⁷⁾;

considerando che durante la campagna 1983/1984 la situazione degli agricoltori nella suddetta regione della Comunità non è notevolmente migliorata e che risulta pertanto necessario adottare un'identica misura per la campagna 1984/1985;

considerando che occorre modificare in conformità l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1199/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1199/82, i termini «campagna di commercializzazione 1983/1984» sono sostituiti dai termini «campagna di commercializzazione 1984/1985».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 2 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. 62 del 5. 3. 1984, pag. 67.

⁽²⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ Parere reso il 29 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 871/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽⁵⁾, ha previsto che anteriormente al 1° ottobre 1983 la Commissione presenti al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine; che l'esame della relazione trasmessa dalla Commissione conduce a modificare la regolamentazione nel settore in questione;

considerando che il periodo di quattro anni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1837/80, previsto all'inizio del funzionamento dell'organizzazione di mercato per attuare un graduale adeguamento delle strutture di produzione e di commercializzazione nei vari Stati membri, si conclude alla fine della campagna di commercializzazione 1983/1984; che la fissazione di un prezzo di riferimento unico, ad un livello differente da quello previsto per il prezzo di base, non è giustificata; che tale nozione deve ormai formare un tutt'uno con quella del prezzo di base;

considerando che un parziale raggruppamento delle regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento precitato è dettato dalla preoccupazione di unire regioni che presentano strutture molto comparabili di produzione e di consumo di carne d'agnello;

considerando che occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di versare un acconto ai produttori delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/

268/CEE ⁽⁶⁾; che conviene prevedere a tale scopo una stima della perdita di reddito all'inizio della campagna;

considerando che, per quanto concerne il premio al produttore di carni ovine, oltre al fatto che a decorrere dalla campagna che inizia nel 1984 non viene più fissato, per i summenzionati motivi, un prezzo di riferimento, si è ritenuto opportuno semplificare il modo di calcolo di tale premio; che la perdita del reddito del produttore per una determinata regione deve risultare dall'eventuale differenza tra il prezzo di base comunitario e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati nella suddetta regione; che è opportuno applicare a tale perdita un coefficiente che esprima, per la regione considerata, la produzione media annua normale di carne d'agnello;

considerando che, ai fini di una gestione più efficace e di un sostegno del mercato, è opportuno prevedere, per quanto concerne le misure di ammasso privato, che la loro entrata in applicazione sia differenziata secondo le regioni in base a norme analoghe a quelle esistenti per l'attuazione degli acquisti d'intervento; che occorre prevedere altresì la possibilità di differenziare in funzione delle regioni l'importo dell'aiuto concesso;

considerando che, tenuto conto del forte sviluppo degli scambi commerciali intracomunitari di talune preparazioni di carni ovine, occorre prevedere che un importo equivalente a quello del premio variabile concesso, previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, sia riscosso per dette preparazioni al momento della loro uscita dalla regione in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

«c) 16.02 B III b) 2 aa) 11:

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini e di caprini, escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina

⁽¹⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 68.

⁽²⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 29 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 8.

domestica o bovina; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte

d) 16.02 B III b) 2 aa) 22:

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica o bovina; non nominate»;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

1. In base alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo di base per le carcasse ovine fresche o refrigerate.

2. Il prezzo di base viene fissato tenendo conto in particolare degli elementi seguenti:

- a) situazione del mercato nel settore delle carni ovine durante l'anno in corso;
- b) prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni ovine;
- c) costi di produzione delle carni ovine;
- d) situazione del mercato negli altri settori di prodotti animali e, più particolarmente, in quello delle carni bovine;
- e) esperienza acquisita.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i prezzi di base stagionalizzati, per tener conto delle variazioni stagionali normali del mercato comunitario delle carni ovine.

4. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì di aprile e termina l'anno successivo alla vigilia dello stesso giorno.

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono definite le seguenti regioni:

- regione 1: Italia e Grecia,
- regione 2: Francia,
- regione 3: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi,
- regione 4: Irlanda,
- regione 5: Gran Bretagna,
- regione 6: Irlanda del Nord.»;

3) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 4*

1. Un prezzo delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, viene constatato sui mercati rappresentativi della Comunità; esso è calcolato in base ai prezzi

rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna regione o, per quanto concerne le regioni 1 e 3, dei singoli Stati membri, per le varie categorie di carcasse ovine fresche o refrigerate, in considerazione dell'importanza di ciascuna categoria, nonché della consistenza relativa del patrimonio ovino di ogni regione o, per quanto concerne le regioni 1 e 3, di ogni Stato membro.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la definizione di "peso carcassa", sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26.»;

4) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 5*

1. Nella misura necessaria per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni ovine in una o più regioni nel corso di una campagna di commercializzazione, un premio viene fissato immediatamente dopo la fine della campagna in questione.

2. La perdita di reddito di cui al paragrafo 1 rappresenta, in 100 kg, peso carcassa, l'eventuale differenza tra il prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati per ciascuna regione conformemente all'articolo 4.

3. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ciascuna regione, la produzione media annua normale di carni d'agnello per pecora, espressa in 100 kg, peso carcassa.

4. Tuttavia, se per una o più regioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, durante la campagna di commercializzazione è stimata una perdita di reddito, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile dei prezzi di mercato di cui all'articolo 4 e del premio variabile di cui all'articolo 9, lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono, secondo la procedura prevista all'articolo 26, procedere nella o nelle regioni in questione al versamento di un acconto ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE.

Dopo la fine della campagna in questione l'importo del premio definitivo viene fissato in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 e si procede, se del caso, al versamento di un saldo nelle zone agricole svantaggiate di cui al primo comma.

5. Tuttavia, quando un premio è concesso per la regione 2, su richiesta degli interessati, un importo uguale al premio pagabile per pecora nella regione 2 potrà essere concesso nella regione 1, sempreché i beneficiari forniscano la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che gli agnelli nati dalle pecore che essi detengono non saranno stati macellati prima dell'età di due mesi.

6. Per la regione 5 dalla perdita di reddito viene detratta, in caso di applicazione del premio variabile di cui all'articolo 9, la media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi.

Questa media, espressa in 100 kg, peso carcassa, è ottenuta dividendo l'importo totale dei premi effettivamente concessi per la produzione degli animali certificati per i quali il premio variabile può essere versato all'atto della macellazione o, secondo i casi, all'atto della loro prima immissione sul mercato.

7. Ai fini della determinazione della media aritmetica dei prezzi di mercato di cui al paragrafo 2, se, in una regione, si applicano misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e per il periodo durante il quale gli acquisti hanno effettivamente luogo, il prezzo di mercato è sostituito dal prezzo d'intervento stagionalizzato.

8. Il premio è versato al produttore beneficiario in funzione del numero di pecore detenute dall'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura prevista dall'articolo 26.

9. Le norme generali del regime previsto dal presente articolo, segnatamente le definizioni del produttore beneficiario e della pecora ammissibile al premio, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera secondo la stessa procedura, può prevedere che il premio sia concesso soltanto ai produttori che detengono un numero minimo di pecore.

10. La Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 :

- fissa, se del caso, il premio pagabile per pecora e per regione,
- adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla presentazione delle domande di premio, ai controlli ed al versamento del premio.

11. Le spese effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.» ;

5) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«1. Se il prezzo constatato conformemente all'articolo 4 è inferiore al 90 % del prezzo di base stagionalizzato di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e rischia di mantenersi al di sotto di questo livello, possono essere decise, per l'insieme della Comunità, le misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Le misure di cui al primo comma possono essere decise per una o più regioni della Comunità, se il prezzo constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di una o più regioni è inferiore al 90 % del prezzo di base stagionalizzato di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e rischia di mantenersi al di sotto di questo livello nella regione o nelle regioni prese in considerazione; tali misure possono essere differenziate secondo le regioni.

2. Se nel periodo compreso fra il 15 luglio ed il 15 dicembre di ogni anno il prezzo constatato conformemente all'articolo 4 risulta pari o inferiore ad un prezzo d'intervento stagionalizzato corrispondente all'85 % del prezzo di base stagionalizzato e se, simultaneamente, il prezzo constatato sui mercati rappresentativi di una regione determinata risulta pari o inferiore al prezzo d'intervento stagionalizzato ovvero, secondo il caso, al prezzo d'intervento derivato stagionalizzato, le misure d'intervento previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono applicate, su richiesta di uno o più Stati membri, per la regione di cui trattasi. Tuttavia, per quanto concerne le regioni 1 e 3, queste misure d'intervento possono essere attuate per lo Stato membro o per gli Stati membri che fanno parte di tali regioni.» ;

6) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Il Regno Unito può concedere nella regione 5 un premio alla macellazione degli ovini, sempreché non applichi nella suddetta regione le disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), quando i prezzi constatati sui mercati rappresentativi di questa regione sono inferiori ad un "livello guida" corrispondente all'85 % del prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Il livello guida di cui al primo comma è stagionalizzato analogamente al prezzo di base.

2. L'importo del premio di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il livello guida stagionalizzato ed il prezzo di mercato constatato in tale regione.

3. In caso di pagamento del premio di cui al paragrafo 1 nella regione 5, la Commissione adotta

le misure necessarie per poter prelevare su tutti i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), al momento dell'uscita dalla regione in causa, un importo pari a quello del premio effettivamente concesso.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 26, le modalità d'applicazione del presente articolo. Tali modalità possono comprendere in particolare le misure necessarie per evitare, per quanto concerne gli animali vivi, le carni e le preparazioni, perturbazioni negli scambi risultanti dall'applicazione del regime del premio di cui al paragrafo 1.

5. Le spese effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.»;

7) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.».

Articolo 2

1. Anteriormente al 1° ottobre 1988, la Commissione presenta al Consiglio una seconda relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune di mercato e, in particolare, sui regimi di interventi e di premi, per

consentire al Consiglio di esaminare nuovamente questi regimi e, se del caso, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, di prendere anteriormente al 1° aprile 1989 gli opportuni provvedimenti.

2. La relazione della Commissione dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- evoluzione del mercato e dei redditi dei produttori di carni ovine nella Comunità e in ciascuno degli Stati membri,
- evoluzione delle importazioni dai paesi terzi,
- incidenza di questa evoluzione sul bilancio della Comunità.

Articolo 3

L'allegato «tariffa doganale comune» del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che incomincia nel 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

ALLEGATO

La tariffa doganale comune è modificata come segue:

1. Il testo della sottovoce 16.02 B III b) 2 aa) è sostituito dal testo seguente:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % (P)	convenzionali %
1	2	3	4
16.02	<p>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:</p> <p>B. (invariato)</p> <p>III. (invariato)</p> <p>a) (invariato)</p> <p>b) (invariato)</p> <p>1. (invariato)</p> <p>2. (invariato)</p> <p>aa) (invariato)</p> <p>11. non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte</p> <p>22. non nominate</p>	20	(a)
		20	(a)

(a) Vedi allegato.

2. Nell'allegato, alla sottovoce 16.02 viene inserito il testo seguente:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali
16.02	<p>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:</p> <p>B. altre:</p> <p>III. non nominate:</p> <p>b) altre:</p> <p>2. non nominate:</p> <p>aa) di ovini o di caprini:</p> <p>11. non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte:</p> <p>— di ovini</p> <p>— di caprini</p> <p>22. non nominate:</p> <p>— di ovini</p> <p>— di caprini</p>	20
		26
		20
		26

REGOLAMENTO (CEE) N. 872/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2643/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine per compensare eventuali perdite di reddito; che è pertanto necessario specificare quali sono i beneficiari di tale misura;

considerando che le pecore che danno diritto al premio devono essere definite secondo criteri per quanto possibile analoghi a quelli utilizzati nella direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati membri sul patrimonio ovino e caprino ⁽⁴⁾;

considerando che, per motivi di buona gestione amministrativa, il pagamento del premio deve essere riportato alla campagna successiva quando l'importo unitario di esso sia minimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. produttore di carni ovine:

- a) l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, che si dedica all'allevamento di almeno dieci pecore nel territorio di uno stesso Stato membro, ad eccezione della Grecia, in cui il minimo è di cinque pecore;

- b) un'associazione di persone fisiche o giuridiche che utilizza in comune mezzi di produzione agricoli, tali da consentire l'allevamento in comune di almeno dieci pecore nel territorio di uno stesso Stato membro;

2) pecora che dà diritto al premio:

qualsiasi animale femmina della specie ovina, trovatesi nell'azienda alla data di presentazione della domanda di premio, che sia stata montata per la prima volta o che abbia partorito almeno una volta, escluse le femmine da riforma.

Articolo 2

Il premio per pecora di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 viene versato soltanto se il suo importo supera un livello da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 26 dello stesso regolamento; in caso contrario, l'importo di tale premio viene aggiunto all'importo del premio per pecora da pagarsi per la campagna successiva nella regione o nelle regioni in causa.

Articolo 3

Qualora si constati dopo la fine di una campagna che l'importo dell'acconto versato in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è superiore all'importo del premio per pecora a titolo di detta campagna, un importo corrispondente a questa differenza viene detratto dall'importo del premio per pecora da versare a titolo della campagna successiva ai produttori delle zone agricole svantaggiate in questione.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2643/80 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essò è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che si apre nel 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 873/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo di base e i prezzi d'intervento nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che, al momento della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune, nonché del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che scopo precipuo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che, per la campagna 1984/1985, è opportuno fissarlo ad un livello inferiore a quello fissato per la campagna precedente; che i prezzi d'intervento corrispondono ad una percentuale del prezzo di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, nel settore delle carni ovine:

1. il prezzo di base è fissato a 428,04 ECU/100 kg peso carcassa;
2. il prezzo d'intervento è uguale a 363,83 ECU/100 kg peso carcassa;
3. il prezzo d'intervento derivato applicabile nella regione 4 è fissato a 344,22 ECU/100 kg peso carcassa.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 sono stagionalizzati in conformità della tabella contenuta nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 74.

(4) Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) Parere reso il 29 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

(in ECU/100 kg — peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base	Prezzo d'intervento	Prezzo d'inter- vento derivato
2 aprile 1984	1	487,03	413,98	394,37
9 aprile 1984	2	486,70	413,70	394,09
16 aprile 1984	3	486,00	413,10	393,49
23 aprile 1984	4	484,00	411,40	391,79
30 aprile 1984	5	482,00	409,70	390,09
7 maggio 1984	6	479,00	407,15	387,54
14 maggio 1984	7	477,00	405,45	385,84
21 maggio 1984	8	472,00	401,20	381,59
28 maggio 1984	9	467,00	396,95	377,34
4 giugno 1984	10	460,00	391,00	371,39
11 giugno 1984	11	448,00	380,80	361,19
18 giugno 1984	12	427,00	362,95	343,34
25 giugno 1984	13	403,00	342,55	322,94
2 luglio 1984	14	381,00	323,85	304,24
9 luglio 1984	15	376,68	320,18	300,57
16 luglio 1984	16	376,68	320,18	300,57
23 luglio 1984	17	376,68	320,18	300,57
30 luglio 1984	18	376,68	320,18	300,57
6 agosto 1984	19	376,68	320,18	300,57
13 agosto 1984	20	376,68	320,18	300,57
20 agosto 1984	21	376,68	320,18	300,57
27 agosto 1984	22	376,68	320,18	300,57
3 settembre 1984	23	376,68	320,18	300,57
10 settembre 1984	24	376,68	320,18	300,57
17 settembre 1984	25	376,68	320,18	300,57
24 settembre 1984	26	376,68	320,18	300,57
1° ottobre 1984	27	376,90	320,37	300,76
8 ottobre 1984	28	377,30	320,71	301,10
15 ottobre 1984	29	379,00	322,15	302,54
22 ottobre 1984	30	381,00	323,85	304,24
29 ottobre 1984	31	384,00	326,40	306,79
5 novembre 1984	32	387,50	329,38	309,77
12 novembre 1984	33	392,00	333,20	313,59
19 novembre 1984	34	397,00	337,45	317,84
26 novembre 1984	35	402,00	341,70	322,09
3 dicembre 1984	36	407,00	345,95	326,34
10 dicembre 1984	37	415,00	352,75	333,14
17 dicembre 1984	38	423,00	359,55	339,94
24 dicembre 1984	39	430,00	365,50	345,89
31 dicembre 1984	40	438,00	372,30	352,69
7 gennaio 1985	41	446,00	379,10	359,49
14 gennaio 1985	42	454,00	385,90	366,29
21 gennaio 1985	43	460,00	391,00	371,39
28 gennaio 1985	44	466,00	396,10	376,49
4 febbraio 1985	45	472,50	401,63	382,02
11 febbraio 1985	46	480,00	408,00	388,39
18 febbraio 1985	47	483,00	410,55	390,94
25 febbraio 1985	48	486,00	413,10	393,49
4 marzo 1985	49	489,00	415,65	396,04
11 marzo 1985	50	490,00	416,50	396,89
18 marzo 1985	51	491,00	417,35	397,74
25 marzo 1985	52	491,00	417,35	397,74

REGOLAMENTO (CEE) N. 874/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1220/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati deve essere fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento di prodotti proteici della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, un prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto complementare previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa, è opportuno fissare tale percentuale al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ed al 50 % per i prodotti di

cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 8,41 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), di detto regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 177,15 ECU per tonnellata.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11 %,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono le seguenti:

- 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), di detto regolamento,
- 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, di detto regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 23.

⁽⁴⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁵⁾ Parere reso il 29 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 875/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che fissa, per la campagna di allevamento 1984/1985, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

considerando che l'articolo 68 dell'atto di adesione del 1979 ha determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per i bachi da seta in Grecia;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1984/1985 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato, per telaino utilizzato,

- per la Grecia, a 95,80 ECU,
- per gli altri Stati membri, a 107,59 ECU.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 27.

⁽³⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.)

⁽⁴⁾ Parere reso il 29 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 876/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 ⁽³⁾, ha istituito un regime applicabile agli scambi con i paesi terzi in detto settore; che tale regime comporta, fra l'altro, la riscossione di un prelievo all'importazione;

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con la grande maggioranza dei paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il Consiglio può modificare, anteriormente al 1° aprile 1984, i diversi regimi che disciplinano il mercato dei prodotti in oggetto;

considerando che, in attesa di poter concludere accordi con gli altri paesi terzi che esportano tradizionalmente i prodotti in oggetto verso la Comunità e di conoscere le eventuali modifiche apportate agli accordi di autolimita-

zione vigenti, con il regolamento (CEE) n. 2977/83 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha limitato, durante il primo trimestre 1984, la riscossione del prelievo e il rilascio dei titoli d'importazione per taluni prodotti provenienti da tali paesi;

considerando che è probabile che i negoziati attualmente in corso sull'eventuale modifica degli accordi di autolimitazione in vigore non possano concludersi prima del 1° aprile 1984; che nessuna delle parti firmatarie ha risolto gli accordi esistenti, che restano pertanto in vigore;

considerando che appare opportuno prorogare sino alla fine del 1984 la validità del regime d'importazione applicabile ai paesi che non hanno stipulato accordi di tal genere;

considerando che è opportuno autorizzare le importazioni negli Stati membri tenendo conto delle correnti commerciali tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per gli ultimi tre trimestri del 1984, il prelievo da riscuotere all'importazione per i prodotti figuranti qui di seguito è al massimo pari al 10 % ad valorem, entro i limiti dei quantitativi sotto indicati, espressi in tonnellate equivalente carcassa per paese terzo interessato e per categoria:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paese terzo interessato e quantitativo		
		Cile	Spagna	Altri paesi terzi (a)
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina: B. altri (b)	0	0	75
02.01	Carni e frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: IV. delle specie ovina e caprina: a) fresche o refrigerate b) congelate	0 1 115	375 0	75 75

(a) Eccetto Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Ungheria, Islanda, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Uruguay e Jugoslavia.

(b) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo)/massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.

⁽¹⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 294 del 26. 10. 1983, pag. 1.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a rilasciare titoli d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 nei limiti dei quantitativi corrispondenti alle loro importazioni tradizionali in provenienza dai paesi terzi interessati.

Articolo 2

Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all'articolo 1, il rilascio dei titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha luogo, per gli ultimi tre trimestri del 1984, nei limiti dei quantitativi specificati all'articolo 1. Tuttavia, i quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 2977/83 che eventualmente non fossero esauriti sono aggiunti ai quantitativi che possono essere importati per il quarto trimestre.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1984 fino all'entrata in vigore di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD
